

“Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati”

Art. 1 Oggetto¹

Il presente regolamento definisce le procedure di affidamento delle attività didattiche riservate alle seguenti categorie nonché i relativi criteri di retribuzione:

- a) Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro (UMG) ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010;
- b) Assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.

Art. 2 Durata degli affidamenti²

L'affidamento degli insegnamenti è annuale e può essere rinnovato annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, una valutazione negativa sull'attività svolta nell'anno in corso, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.

Ai Ricercatori universitari possono essere affidati incarichi di insegnamento a titolo oneroso fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico (A.A.).

Agli assegnisti di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento a titolo oneroso esclusivamente in vigore del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico, come previsto dall'art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.

Per le attività didattiche svolte al di fuori della regione, il limite massimo onnicomprensivo è di 50 ore.

Art. 3 Procedure di affidamento e bandi³

Di norma entro il 30 maggio, nel definire la programmazione didattica per l'A.A. successivo, il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, individua gli insegnamenti non coperti da Professori di I e di II fascia del SSD di pertinenza dell'insegnamento. Di norma entro il 15 giugno il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei rispettivi coordinatori dei Corsi di Laurea, emana bandi riservati ai Ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo ed agli assegnisti di ricerca per l'affidamento degli insegnamenti disponibili, con procedure riservate a ciascuna categoria.

Per ciascun insegnamento, il bando dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la struttura (Scuola o Dipartimento) che emana il bando;
- b) il Corso di Laurea;
- c) la denominazione dell'insegnamento;
- d) il settore scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza;
- e) il numero di CFU previsti nell'ordinamento didattico e attribuiti all'insegnamento;

¹ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023

² Articolo modificato con D.R. n. 363 del 6 aprile 2016, con D.R. n. 612 del 28 Luglio 2017, con D.R. n. 451 del 17 Maggio 2018 e con D.R. n. 396 del 27.03.2023

³ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023

- f) il numero di ore di didattica previste;
- g) la sede di svolgimento dell'insegnamento;
- h) l'ammontare della remunerazione.

Il bando per l'affidamento degli insegnamenti dovrà essere emanato di norma entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nella sezione "Avvisi – Bandi & Concorsi" del sito internet di Ateneo. La procedura relativa all'attribuzione degli insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo ed agli assegnisti di ricerca deve concludersi di norma entro il 15 luglio dello stesso anno.

I contratti di insegnamento da destinare ad assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo non dovranno superare il limite del 20% di tutti gli insegnamenti rimasti vacanti dopo l'individuazione da parte delle Strutture didattiche degli insegnamenti riservati ai soggetti di cui all'art. 1, commi a) e b) del presente regolamento.

Art. 4 Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di almeno 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente della Scuola o al Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando secondo un apposito modello allegato al bando.

Le domande dovranno contenere i dati anagrafici del richiedente, i riferimenti al bando, la denominazione dell'insegnamento, il Corso di Laurea, il numero di CFU, il settore scientifico disciplinare di pertinenza dell'insegnamento. Le domande dovranno essere inoltre corredate da:

- a) *curriculum* scientifico-didattico;
- b) elenco delle pubblicazioni;
- c) elenco degli affidamenti e tipologia (totali o parziali) di insegnamenti svolti presso Istituti Universitari italiani o esteri.

I titoli di cui ai punti b) e c) dovranno essere relativi esclusivamente al quinquennio precedente l'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento messo a bando.

Art. 5 Valutazione comparativa delle domande⁴

1. Procedura riservata ai Ricercatori universitari:

Il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi di una Commissione costituita secondo quanto previsto dal successivo comma 3, valuta le domande pervenute e attribuisce la titolarità degli insegnamenti, sulla base di una graduatoria di merito, che terrà conto dei seguenti parametri:

- a) corrispondenza al SSD dell'insegnamento previsto nel bando. Solo nel caso in cui nessuna delle domande pervenute presentasse tale corrispondenza, sarà possibile affidare l'insegnamento ad un Ricercatore appartenente al settore concorsuale o affine secondo i criteri stabiliti dal MIUR. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti dovesse appartenere a SSD affini a quello di pertinenza dell'insegnamento, gli organi preposti alla valutazione potranno attribuire la titolarità solo se il profilo scientifico e la pregressa esperienza didattica del Ricercatore sono attinenti con la tipologia dell'insegnamento;
- b) valutazione delle pubblicazioni di cui all'art. 5. In particolare, per la graduatoria di merito relativa ad insegnamenti compresi nelle aree disciplinari CUN da 1 a 9, si terrà conto dei seguenti indici bibliometrici: *impact factor*, relativo all'anno di pubblicazione, H-Index, continuità temporale nell'attività di ricerca. Per le altre aree disciplinari CUN,

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023

dalla 10 alla 14, saranno considerati: la tipologia dello studio, la collocazione editoriale e la continuità temporale nell'attività di ricerca;

c) valutazione dell'eventuale attività didattica pregressa.

Al Ricercatore affidatario di un insegnamento è attribuito, per l'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento, il titolo di "Professore Aggregato".

2. Procedura riservata agli assegnisti di ricerca:

Il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi di una Commissione costituita secondo quanto previsto dal successivo comma 3, valuta le domande pervenute e attribuisce la titolarità degli insegnamenti, sulla base di una graduatoria di merito, che terrà conto dei seguenti parametri:

- fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione del curriculum; fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione dei titoli scientifici e fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all'esperienza didattica precedente. Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010.

Gli assegnisti di ricerca potranno partecipare esclusivamente a bandi di selezione previsti per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'assegno di ricerca e solo se in possesso di Laurea attinente al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare.

3. La Commissione che procede alla valutazione delle domande è costituita da tre esperti scelti tra docenti afferenti alla struttura didattica che ha emanato il bando.

Al termine della valutazione, il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, predispone le graduatorie di merito e le trasmette agli Uffici competenti per la pubblicazione sul sito internet di Ateneo di norma entro il 20 luglio.

Il soggetto risultato affidatario dovrà esprimere il proprio consenso, pena l'esclusione dalla titolarità del corso, entro il 30 luglio.

Art. 6 Rinuncia all'affidamento degli insegnamenti

Il soggetto risultato affidatario ha facoltà di rinunciare all'insegnamento entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Scuola o al Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando.

In caso di rinuncia, l'insegnamento sarà attribuito attraverso uno scorrimento della graduatoria che non potrà protrarsi oltre il 10 luglio.

Art. 7 Obblighi dell'affidatario dell'insegnamento

Nello svolgimento dell'insegnamento, l'affidatario dell'insegnamento è tenuto a rispettare, per quanto di sua competenza, le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico, dal Codice Etico dell'UMG e dal bando di affidamento.

In particolare, l'affidatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) puntualità e pieno svolgimento dell'insegnamento affidato;
- b) modalità e tempi di ricevimento degli studenti;
- c) svolgimento delle sedute d'esame;
- d) partecipazione alle commissioni di laurea;
- e) presa in carico di laureandi per la preparazione di tesi di laurea;
- f) compilazione dell'apposito registro dell'attività didattica.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Coordinatore del Corso di studio o dal

Presidente della Scuola o, in sua assenza, dal Direttore del Dipartimento, anche tramite gli uffici competenti, sarà tempestivamente segnalata al Rettore che potrà iniziare un procedimento disciplinare.

Art. 8 Registro attività didattiche

Per ciascun insegnamento l'affidatario incaricato redige un registro delle attività didattiche secondo il modello appositamente predisposto dalla struttura didattica. Il registro debitamente compilato è inviato, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Coordinatore del Corso di studio che, preso atto delle attività dichiarate, trasmette parere al Presidente della Scuola, ovvero al Direttore del Dipartimento, per la concessione del nulla osta necessario ai fini della liquidazione della retribuzione.

Nel caso di affidamenti a Ricercatori universitari, laddove il titolare dell'insegnamento sia anche Coordinatore del Corso di Laurea presso il quale il medesimo insegnamento si è svolto, il suddetto parere verrà espresso dal Consiglio della Scuola o dal Consiglio di Dipartimento per i Dipartimenti non coordinati da Scuole.

Art. 9 Copertura economica e compensi⁵

Agli affidatari di insegnamenti secondo le procedure di cui al presente regolamento è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in funzione del numero di ore di didattica svolte nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2 e degli obblighi di cui all'art.7 del presente regolamento, secondo quanto di seguito esposto:

Titolari dell'insegnamento	Compensi
Ricercatori universitari	50,00 euro per ciascuna ora e 70,00 euro per ciascuna ora ai Ricercatori che svolgono attività didattica ad una distanza di almeno 60 Km dalla sede universitaria di Germaneto.
Assegnisti di ricerca	35,00 euro per ciascuna ora

Il Consiglio di Amministrazione dell'UMG iscrive annualmente a bilancio una cifra per la retribuzione degli insegnamenti affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto degli affidamenti loro attribuiti nell'anno accademico precedente.

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023